



Comune di VAPRIO D'ADDA

Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI DI POTENZA SUPERIORE A 20 KWp

Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica

[ART. 1 - finalità / definizioni](#)

- a) Il presente Regolamento, ha lo scopo di offrire indicazioni a livello territoriale comunale per la disciplina riferita all'installazione di impianti fotovoltaici pur rimanendo nell'ambito delle normative nazionali e regionali vigenti in materia.
- b) Gli impianti di tipo domestico, aziendale, da posizionarsi sulle coperture di edifici, facciate, manufatti e pertinenze in genere qualsiasi sia la loro potenza sono soggetti alla procedura ed alle prescrizioni dell'art.3 lett. b) del presente regolamento.
- c) L'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici di potenza fino a 3Kw "...aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività ... qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso." (art.11 comma 3 Dlgs 115/2008)

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SI DEFINISCONO:

Impianto fotovoltaico solare:

Un impianto fotovoltaico solare trasforma direttamente l'energia solare in energia elettrica. Esso è composto essenzialmente da:

- *moduli o pannelli fotovoltaici;*
- *inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;*
- *quadri elettrici e cavi di collegamento.*
- *Cabine di trasformazione;*
- *Percorsi di accesso e servizio ;*
- *Tutte le infrastrutture necessarie per una installazione a regola d'arte .*

I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.

Impianto "grid connected":

impianto connesso alla rete di distribuzione elettrica;

Impianto “stand alone”:

impianto isolato non connesso alla rete di distribuzione elettrica;

Per *Potenza nominale o di picco* si intende la massima potenza erogabile dal generatore fotovoltaico in condizioni di funzionamento standard (STC: irraggiamento 1kW/m2 e temperatura di 25°C);

L'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l'energia misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche isolate e/o del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica.

ART. 2 - Riferimenti legislativi

I riferimenti normativi all'interno del quale il presente regolamento esplica la sua funzione sono:

- Dlgs 115/2008 del 30/05/2008 e smi;
- Dlgs n.42 del 22/01/2004 – codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137 e smi;
- Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27/09/2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili del mercato interno dell'elettricità:
 - Legge 1 giugno 2002 n.120 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
- Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387;
- DM attività produttive 28/07/2005;
- DM attività produttive 24/10/2005;
- Legge Regionale n. 39 del 21/12/2004 e smi;

ART. 3 – campo di applicazione

- a) **La presente disciplina si occupa delle installazioni, sul territorio comunale, di impianti fotovoltaici, la cui potenza di picco è superiore a 20KWp;**
- b) **L'installazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 3Kw per**

unità abitativa, da posizionarsi sugli edifici in genere (residenziali e non), su tettoie e in ogni caso visibili da spazi pubblici, oltre all'installazione di impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza in aree comprese in:

- “ambiti della città storica prevalentemente residenziali” ;
- “ambiti della città consolidata prevalentemente residenziali”;
- “ambiti della città consolidata prevalentemente residenziali con verde privato di pregio”
- “ambiti della città consolidata del Parco del Monasterolo”

quando non compresi in ambito di vincolo sovraordinato dalla Legge, **è in ogni caso subordinata a valutazione da parte del responsabile del servizio tecnico competente del Comune e, della Commissione Paesistica, che si esprimerà sull'impatto estetico dell'intervento e sull'adeguato inserimento con il contesto.**

- c) Sono in ogni caso soggetti alla presente regolamentazione gli impianti solari fotovoltaici la cui installazione è prevista sulle superfici verticali esterne degli involucri di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione , a prescindere dalla potenza nominale (comunque inferiore a 20Kw), con le modalità specificate al precedente punto b);
- d) Non sono soggette all'applicazione del presente regolamento gli impianti solari fotovoltaici la cui installazione è prevista su elementi di arredo urbano e viario sull'intero territorio comunale.

[ART.4 – analisi dello stato di fatto](#)

Nel territorio del Comune di Vaprio d'Adda ad oggi sono presenti alcuni impianti fotovoltaici di cui n.1 con potenza di poco inferiore a 20Kw e n. 6 con potenza inferiore a 10 Kw (dati forniti da GSE anno 2008) . La zona agricola del comune di Vaprio d'Adda è quasi totalmente coltivata prevalentemente a frumento e granoturco. La zona est del territorio è interessata dal percorso fluviale del fiume Adda e dal Naviglio Martesana. Le zone inedificate poste nelle vicinanze dei corsi d'acqua ricadono all'interno dell'area oggetto di vincolo sovraordinato dalla Legge. La maggior parte della zona agricola è concentrata lungo l'asse nord-sud ad ovest del territorio comunale ed assolve anche alla funzione di corridoio ambientale tra gli ambiti urbanizzati del comune di Vaprio d'Adda e i comuni confinanti ad ovest. Al fine di salvaguardare tale area , fatte salve comunque le condizioni ed i

contenuti del presente regolamento, gli impianti fotovoltaici potranno essere realizzati, se interessanti terreni agricoli, esclusivamente su lotti incolti.

ART. 5 – localizzazione impianti

a) È consentita l'installazione degli impianti definiti dall'art.3 lettera a) all'interno dei seguenti ambiti:

- “ambiti della città consolidata prevalentemente produttivi artigianali”;
- “ambiti agricoli di tutela e salvaguardia dei valori paesistici dei corridoi ecologici” posti ad una distanza superiore a m.500 dal centro abitato e comunque salvo esplicito assenso conferito con deliberazione del Consiglio Comunale;

Ai fini della presente disciplina si considera per la determinazione del centro abitato ogni ambito (non isolato) della CITTA' CONSOLIDATA e della CITTA' STORICA così come definiti ed individuati dal vigente PGT ;

b) Non è consentita l'installazione degli impianti definiti dall'art.3 lettera a) all'interno dei seguenti ambiti:

- “Ambiti agricoli di tutela e salvaguardia dei valori paesistici dei corridoi ecologici” posizionati entro m.500 dal centro abitato;
- “Ambiti cava esistente”
- “Aree boscate”
- Nelle “fasce e ambiti di rispetto (cimitero, strade, elettrodotti, pozzi)”
- nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità ;
- nelle aree destinate, attraverso piani attuativi, ad insediamenti residenziali, commerciali, industriali o artigianali, al fine di evitare che nelle stesse possa esserne pregiudicata l'attuazione;
- nel centro abitato e nelle aree situate ad una distanza inferiore a m. 500 dal centro abitato, salvo esplicita deroga motivata, conferita con deliberazione di Consiglio Comunale;
- le aree situate ad una distanza inferiore a m. 500 da installazioni analoghe aventi potenza superiore a 20 KWp

ART.6 – categoria e limitazioni

a) La produzione e la cessione di energia elettrica fotovoltaica è da considerarsi “attività connessa all'agricoltura”, ai sensi dell'art.1, comma 369 della Legge

n.296/2006 “Legge Finanziaria 2007”, fermo restando le condizioni poste dal Titolo III – norme in materia di edificazione nelle aree destinate all’agricoltura - Legge Regionale n.12/2005.

- b) Le installazioni di impianti fotovoltaici, sono a tutti gli effetti comprese all’interno della categoria D1 (opifici), così come specificato dalla Risoluzione dell’Agenzia del territorio n.3/2008.
- c) Per la realizzazione di impianti fotovoltaici, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto ai sensi dell’art. 4bis del Dlgs 387/03.

ART. 7 – cautele e precauzioni nelle installazioni

Ogni progetto di installazione di impianto solare fotovoltaico deve prevedere:

- la necessaria mitigazione finalizzata ad attutirne l’interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbustive;
- soluzioni architettoniche a minimo impatto visivo e, per quanto possibile, nel miglior compromesso irraggiamento/impatto ambientale;
- l’armonizzazione dell’impianto con l’ambiente circostante e con le caratteristiche del territorio su cui va ad insistere tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico.

In forza del presente Regolamento è vietata, ad esempio, la realizzazione di strutture di fondazione in calcestruzzo per il posizionamento dei pannelli, in quanto al momento della rimozione dell’impianto la presenza dei blocchi di calcestruzzo renderebbe problematica la restituzione dell’area all’esercizio dell’attività agricola, a causa della estrema anti-economicità per il proprietario di rimuovere e smaltire il calcestruzzo a pubblica discarica.

In ogni caso, non devono essere mai alterate la naturale pendenza dei terreni e l’assetto idrogeologico dei suoli e deve essere garantita, il più possibile, la naturale permeabilità dei siti.

L’amministrazione comunale tramite la Giunta, previo parere della Commissione Urbanistica, valuterà preliminarmente il progetto di impianto fotovoltaico fornendo tutte le indicazioni necessarie ad un corretto inserimento ambientale e alle relative misure di mitigazione necessarie all’intervento.

ART. 8 – salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio rurale

Al fine della valutazione e definizione dei criteri di localizzazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

ART. 9 – dismissione degli impianti – garanzie

La dismissione e lo smantellamento di tutti degli impianti fotovoltaici in forza del presente Regolamento sono a totale carico del proprietario. In capo allo stesso resta anche la contestuale rimessa in pristino del sito, degli eventuali corpi e/o manufatti accessori, previa comunicazione al Comune. Risulta a carico del proprietario o avente diritto, l'onere di provvedere alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compreso accessori e pertinenze), qualora lo stesso termini la propria funzione di generatore fotovoltaico;

Gli impianti attivati devono essere smantellati entro un anno dal termine del periodo di produzione di energia; quelli non attivati, ovvero che non hanno erogato energia elettrica, per cause non dipendenti da terzi o per dimostrata forza maggiore, devono essere smantellati entro un anno dall'ultimazione dei lavori.

Dovrà essere altresì comunicata al Comune la fine dei lavori di smontaggio allegando alla comunicazione una relazione fotografica inerente al ripristino dello status quo ante ed una relazione tecnica a cura di un geologo o di un agronomo che attesti il buon esito dell'intervento di ripristino ambientale;

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

- a) Fidejussione bancaria assicurativa a favore del Comune di Vaprio d'Adda di durata annuale rinnovabile sino allo smantellamento dell'impianto necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli schemi di Convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore), unitamente al proprietario dei terreni, ed il Comune. Tale polizza fidejussoria dovrà essere non inferiore al 3% del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse e accessorie con validità temporale come sopra meglio specificato. La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento a 15 giorni a semplice richiesta scritta del beneficiario

- b) Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e la struttura comunale competente.
- c) Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non preveda la formale assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario

L'omissione di una qualsiasi delle fasi di smontaggio (dismissione, smantellamento e/o recupero) dell'impianto non attivato (di cui al comma 1) ovvero attivato ma che abbia terminato la propria funzione di generatore fotovoltaico (comma 2) e delle sue pertinenze e accessori da parte del proprietario o avente diritto entro un anno dalla data di scadenza della mancata attivazione ovvero dal termine della funzione di generatore fotovoltaico, comporterà, da parte del Comune, l'escussione della polizza fideiussoria (ovvero deposito cauzionale), di cui al presente articolo, e l'intervento d'imperio dello stesso per lo smontaggio.

Restano impregiudicate eventuali azioni legali correlate alla suddetta inerzia.

[ART. 10 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione](#)

Il proprietario dell'impianto è obbligato ad attuare tutte le opere di cui all'art. 7 del presente regolamento e provvedere , per tutta la durata della vita attiva dell'impianto, a porre in atto tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il mancato adempimento delle suddette opere comporterà da parte del Comune l'escussione dell'apposita polizza fideiussoria (ovvero deposito cauzionale) e l'intervento diretto per garantire la realizzazione o la manutenzione delle opere stesse.

[ART. 11 – competenze](#)

Il servizio tecnico – Area edilizia privata ed urbanistica – è la struttura comunale competente per i Procedimenti Amministrativi inerenti agli impianti disciplinati dal presente Regolamento .

ART. 12 - Istanze

- a) Gli impianti regolamentati dal presente documento con potenza superiore a 20Kw, è sottoposta ad Autorizzazione Unica Regionale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ed eventuali specifiche normative statali e regionali sopravvenute in materia.
- b) La documentazione richiesta ai fini del rilascio di detta autorizzazione consiste, oltre che in quella prevista dalla Regione Lombardia per le materie di sua attribuzione, in quella qui di seguito elencata:
- *Elaborato progettuale e relazione tecnica dell'impianto fotovoltaico e di tutte le opere connesse*
 - *elaborato grafico e relazione inerenti:*
 - le opere di mitigazione necessarie a minimizzare l'interferenza visiva dell'impianto e garantire la armonizzazione con il territorio;
 - la descrizione degli elementi impiantistici di modesta altezza da utilizzare, compatibili con le tecnologie disponibili;
 - la non alterazione della naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli a firma di un geologo;
 - *relazione di compatibilità* con le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14 a firma di competente professionista sulle tematiche anzidette;
 - *dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000*, di impegno a presentare polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a garanzia degli adempimenti di cui agli articoli del presente Regolamento;
 - *grafico particolareggiato di ubicazione* dell'apparecchio o apparecchi di misura;
 - *preventivo finale (dettagliato per singola voce di elenco prezzi unitari) del fornitore e posatore dell'impianto più computo metrico estimativo per la realizzazione delle opere accessorie per la mitigazione dell'impatto ambientale (di cui ai precedenti artt. 5 e 9)*, redatto applicando i prezzi unitari del vigente prezzario Regione Lombardia e redigendo eventuali analisi per i prezzi ad esso non riferibili;

- *schema di convenzione* sottoscritto dal legale rappresentante della Società richiedente e/o dal proprietario contenente in maniera espressa le seguenti condizioni:
 - ✓ obbligo di comunicare con 30 giorni di anticipo l'attivazione dell'impianto;
 - ✓ indennizzo ambientale, definito come al successivo art. 13, derivante dalla vendita dell'energia prodotta.
 - ✓ obbligo di trasmettere, 15 giorni prima dell'attivazione dell'impianto, nota informativa circa la società che acquisterà l'energia, attestante la disponibilità della società all'acquisto medesimo;
 - ✓ dichiarazione d'impegno ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 alla realizzazione di segnaletica di individuazione dell'impianto.
 - ✓ documentazione da presentare prima dell'inizio lavori:
 - polizze fideiussorie richieste per l'attuazione delle iniziative relative al presente Regolamento; in particolare il Proprietario (o gli aventi diritto) dovrà presentare le seguenti fideiussioni bancarie o assicurative:
 - ~ a garanzia dello smontaggio dell'impianto secondo quanto previsto dall'articolo 9 di cui al presente Regolamento;
 - ~ a garanzia delle opere di armonizzazione dell'impianto con l'ambiente circostante e della relativa corretta manutenzione, di cui all'art. 7 e 10 del presente Regolamento, di importo pari a quello del computo metrico estimativo sopracitato;
 - ~ a garanzia del pagamento dell'indennizzo ambientale secondo quanto previsto dal successivo art. 13 del presente Regolamento, di importo da stabilire nella convenzione;

Le polizze devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario. Il loro importo dovrà essere aggiornato alla scadenza di ogni biennio del 100% dell'indice ISTAT.

[ART. 13 - Obblighi](#)

Per la realizzazione degli impianti de quo la ditta dovrà sottoscrivere, prima della conferenza dei servizi convocata dalla Regione Lombardia ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica, apposita convenzione, di cui al precedente art. 12 (*sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta Comunale*) sottoscritta

dal legale rappresentante della stessa che regolerà i rapporti con l'Amministrazione Comunale. ed in particolare:

INDENNIZZO AMBIENTALE - A partire dalla attivazione dell'impianto fotovoltaico, la Società è obbligata a versare annualmente al Comune, a titolo di corrispettivo economico, l'indennizzo ambientale nella percentuale pari a:

- a) 2 % dal 1° al 10° anno
- b) 3 % dall'11° al 20° anno
- c) 4 % oltre il 21° anno

Detto importo viene calcolato sull'importo delle fatture (al netto dell'I.V.A.) emesse per la vendita della energia elettrica prodotta. Le somme risultanti dovranno essere corrisposte con cadenza semestrale, mediante bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune, accompagnato dalla documentazione di riferimento da far pervenire al Comune mediante fax e/o raccomandata con avviso di ricevimento.

IMPIANTO – In alternativa all'indennizzo ambientale la Società può proporre al Comune di realizzare a sua cura e spese un impianto di produzione da fonti energetiche rinnovabili (*impianto fotovoltaico, eolico, geotermico, ecc.*) ovvero un intervento che incida sulla diminuzione dei consumi energetici di edifici pubblici comunali (*sostituzione delle caldaie o della rete di distribuzione del calore con sistemi a più alta efficienza, montaggio di sistemi di regolazione della temperatura, installazione di sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, etc.*).L'impianto o l'intervento proposto deve permettere all'Amministrazione Comunale di ottenere benefici economici minimi equivalenti a quelli della riscossione dell'indennizzo ambientale per un periodo temporale minimo di anni 25.

[ART. 14 - Segnaletica](#)

A complemento dell'intervento di realizzazione dell'impianto e contestualmente alla sua attivazione, la ditta dovrà installare a propria cura e spese segnaletica verticale sulle strade di maggiore importanza che indichi la presenza dell'impianto stesso, nonché un tabellone elettronico che visualizzi la quantità di emissioni in atmosfera non prodotte in forza del funzionamento dell'impianto stesso.

La posizione del tabellone elettronico, nonché la posizione ed il numero dei cartelli stradali dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

Per detta segnaletica la ditta prima del parere produrrà dichiarazione d'impegno ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Cartello cantiere:

Trattandosi di opere di trasformazione urbanistico-edilizia la ditta autorizzata all'installazione ha l'obbligo, ai sensi del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, di esporre, sui fronti dell'appezzamento prospettanti sulla pubblica o sulle pubbliche vie, il cartello cantiere delle dimensioni di m 3,00 x 2,00 ad altezza di m 3,00 da terra.

[ART. 15 - Sanzioni](#)

Al mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 come modificato dall'articolo 1-quater, comma 5, Legge n. 116 del 2003, maggiorata dell'importo di € 20,00 per ogni KW di potenza dell'impianto.

[ART. 16 - Norma transitoria](#)

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutte le richieste di installazioni di impianti ancorché non autorizzate dalla Regione Lombardia per le quali alla data di entrata in vigore dello stesso non è stata stipulata apposita convenzione.

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.

[ART. 17 - Entrata in vigore](#)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.